



N. 149/12 R.G.
N. 9/05
N. 46/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Cosenza

Nella persona dell'avv. Marisa Bonacoi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 149 R.G. dell'anno 2012, promosso con atto di citazione notificato il 26.10.2011 e 25.03.2012

DA

[REDAZIONE] rappresentata e difesa dall'avv. [REDAZIONE] giusta
procura a margine dell'atto di citazione;

- ATTORE -

CONTRO

- Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cavallo giusta procura
in eulce alla comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

-CONVENUTA CONTUMACE -

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDAZIONE] conveniva in
giudizio avanti questo Giudice [REDAZIONE] e la Fondiaria SAI
Assicurazioni S.p.A. per ivi sentirli condannare in solido al pagamento della
somma complessiva di euro 3.287,00 oltre accessori e spese di lite, a titolo di
risarcimento per il danno riportato in occasione di un sinistro stradale
avvenuto sulla SS 107 in località Vagliolise (agro di Cosenza), il 07.03.2011.

L'autrice assumeva che nella data predetta alle ore 17,00 circa, mentre alla
guida della Toyota Yaris tg. [REDAZIONE] di proprietà di [REDAZIONE]
assicurata per la rea con la società convenuta, si accingeva a svolgere un



sinistra dopo aver regolarmente segnalato la manovra, era stata investita dalla Renault Clio tg. [REDACTED] di proprietà e condotta da [REDACTED] che, procedendo sulla stessa strada e nello stesso senso di marcia, tentava un imprudente sorpasso sulla sinistra, con ciò andando ad impattare la fiancata sinistra della Yaris.

Deduceva che a causa dell'urto aveva riportato gravi lesioni che la Fondiaria SAI, ritualmente intuota in applicazione del regime di indennizzo dritto, non aveva inteso risarcire; chiedeva pertanto che, accertato quanto in premessa, i convenuti fossero condannati all'integrale ristoro del pregiudizio occorsole, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite da distarre in favore del procuratore anzistatario.

Non si costituiva in giudizio [REDACTED]

Si costituiva invece la Fondiaria SAI Assicurazioni SpA per eccepire, in via preliminare, l'improponibilità della domanda (per l'incompletezza della lettera di messa in mora e la frammentazione del credito, avendo il proprietario del mezzo su cui viaggiava l'attrice promosso azione per i danni materiali conseguiti nel medesimo sinistro), e per contestare nel merito un e quantum debeatur insistendo per il rigetto della domanda, o al più per l'accertamento della concorsuale responsabilità, vinte le spese e le competenze di causa.

Ammessa ed espletata la prova per testi e la CIU medica autorizzato il deposito di note conclusionali (ritualmente prodotte dalle parti), sulle conclusioni rassegnate in verbale, la causa era infine trattenuta per la sentenza.

In via preliminare, deve darsi atto della proponibilità in rito dell'azione, in considerazione dell'avvenuta richiesta stragiudiziale di cui all'art. 145 D.Lgs. 209/2005.

Ancora in via preliminare vanno disattese le eccezioni sollevate dalla compagnia convenuta.

La dedotta parcellizzazione del credito, difatti, all'evidenza non ricorre nella questione in giudizio essendo uno solo il credito vantato dall'attrice, quello relativa appunto al danno fisico riportato nel sinistro, credito che risulta agzionato per l'intero nel presente procedimento. Il diritto al risarcimento per



danni materiali riportati nel medesimo incidente (ed esercitato in un altro giudizio), fa invece capo ad un soggetto diverso [REDACTED] che nessun obbligo aveva di agire contestualmente alla odierna istante.

Riguardo all'incompletezza della lettera di messa in mora, occorre osservare che l'art. 148 comma 2 C.d.A. (nel testo modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 6.11.2007 n. 198 attuativo della direttiva 2005/14/CE) prevede, riguardo ai sinistri con danni alla persona, che: *"l'obbligo di proporre al danneggiato concernia e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli avvocati dritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli avvocati dritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione"*, e che l'art. 145 comma 1 del medesimo D.Lgs., rubricato "proponibilità dell'azione di risarcimento", statuisce che: *"Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorso sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148"*.

Dal combinato disposto delle norme suddette emerge un obbligo per il danneggiato di avanzare una richiesta di risarcimento contenente tutte le



informazioni elencate nell'art. 148, obbligo sanzionato dall' art. 145, dell'impossibilità di reputare procedibile la successiva azione di risarcimento. Le norme suddette vanno tuttavia contemporaneo con il disposto dell'art. 148 comma 5, a niente del quale "in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni, in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono movamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

Ne discende che solo qualora la compagnia di assicurazione si sia attivata al fine di poter acquisire le informazioni necessarie ad istruire la pratica può stigmatizzarsi il comportamento poco diligente dell'assicurato con la declaratoria di inammissibilità dell'azione.

Nella circostanza, la missiva inviata dall'attrice in data 09.03.2011 a mezzo della [REDACTED] alla SAI, manca effettivamente di molte delle informazioni richieste dall'art.148, ciò nonostante, non avendo l'assicurazione provveduto a richiedere l'integrazione dei dati non trasmessi, non può darsi rilievo alla condotta inadempiente del danneggiato avendo la convenuta, venendo meno all'onere posto a suo carico dalla legge, contribuito a determinarla.

Venendo al merito, la domanda è infondata e va rigettata.

L'attrice in citazione narrava che "il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità della convenuta, in quanto quest'ultima che procedeva nella stessa direzione di marcia percorsa dalla Yaris, tentava un sorpasso senza avvedersi tuttavia della manovra di svolta a sinistra che la signora [REDACTED] stava effettuando, peraltro dopo averla regolarmente e tempestivamente segnalata" (v. atto di citazione, pag.1 terzultimo capoverso).

L'unica teste escussa, [REDACTED] che assumeva di aver assistito all'incidente, dichiarava viceversa " Seguiva la Renault Clio e ho visto la Toyota Yaris ferma al semaforo, e la Clio che la colpiva sul lato guida...specifico che la strada tecnicamente del sinistro è a senso unico... le due vetture Clio e Toyota Yaris erano sulla stessa corsia di marcia, la Toyota era ferma e la Clio non fermandosi la colpiva all'altezza della fiancata laterale sinistro" (v. verbale d'udienza del 03.07.2012).



E' evidente la differenza tra le due versioni: la prima postula che le due auto fossero entrambe in moto. L'una (la Yaris condotta dalla [REDACTED] in fase di svolta a sinistra, l'altra in fase di sorpasso (dunque verosimilmente sulla corsia di sinistra rispetto alla Yaris); quella desumibile dalla prova orale implica, viceversa, che i due veicoli fossero sulla stessa corsia, uno dei due (la Yaris) fermo all'intersezione. Detta ultima prospettazione, appare peraltro poco credibile giacché l'urto tra i due mezzi, uno accodato all'altro, poteva concretizzarsi - come avvenuto - sulla parte mediana della fiancata sinistra della Toyota, solo qualora la vettura fosse ferma non già in parallelo alla strada ma di traverso.

In conclusione essendo emersa, a tutto voler concedere, la sola sussistenza del sinistro, non può darsi che l'istante abbia fatto fronte all'onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell'art. 2697, comma 1, cod.civ. non essendo stata fornita la prova del nesso eziologico tra i danni lamentati e l'incidente né che l'evento lesivo sia in alcun modo da ascrivere alla condotta colposa della convenuta.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'incertezza che, pur in esito all'istruttoria, permane sui fatti di causa.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Cosenza, avv. Marisa Bonacci, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] e la Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A., ogni altra istanza deduzione ed eccezione disattesa

COSÌ DECIDE:

- RIGETTA la domanda dell'antice;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite;
- PONE le spese della CTL, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Cosenza, oggi 30.12.2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cosenza, il 8-1-15

INCARICATO

SANTO SORBO